

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO FORGIONE

Seduta del 06/02/2025

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver presentato reclamo senza esito soddisfacente, si rivolge all'ABF lamentando che, in un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, stipulato nel 2020 con l'intermediario convenuto nel presente procedimento, non siano stati correttamente rimborsati gli oneri connessi al finanziamento. Tali oneri erano stati interamente versati in anticipo al momento dell'erogazione del credito, anche per la quota relativa alle rate a scadere. Il contratto prevedeva l'ammortamento del capitale in centoventi rate mensili, ma è stato estinto anticipatamente nel 2024 con il pagamento della quarantottesima rata. In dettaglio la parte chiede la restituzione parziale delle spese di istruttoria e delle commissioni riconosciute al mediatore del credito intervenuto nell'operazione. Il ricorrente domanda altresì il riconoscimento degli interessi legali su tale somma e delle spese sostenute per la difesa nel presente procedimento.

L'intermediario, depositando le proprie controdeduzioni, contesta la richiesta del ricorrente di ottenere il rimborso complessivo di tutti i costi applicati in contratto. Deduce, in dettaglio, la parte che la sentenza UBA n. 555/2023 ha superato la pronuncia *Lexitor*, stabilendo che la riduzione del costo del credito, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, può essere operata esclusivamente per i costi *recurring*. Ad avviso dell'intermediario tale principio, applicabile ai mutui immobiliari, è stato ritenuto estendibile anche alle altre tipologie di contratti di credito ai consumatori disciplinate dalla direttiva 2008/48. Con una

diversa argomentazione, la parte ha rilevato che l'articolo 11 *octies*, come modificato dalla legge 136/2023, in combinazione con le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, impedisce di interpretare l'articolo 125 *sexies* TUB in modo da consentire al consumatore di ottenere appunto un indebito arricchimento mediante il pagamento di importi non giustificati da una reale controprestazione. L'intermediario, infine, rileva che l'articolo 6 *bis* del DPR 180/50, nell'attribuire alla Banca d'Italia il compito di definire norme per la trasparenza e la correttezza nella concessione dei finanziamenti, impone che la struttura delle commissioni sia resa trasparente, permettendo al cliente di distinguere tra le componenti di costo imputabili all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché di individuare chiaramente gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata. Di conseguenza, non tutti i costi devono essere soggetti a rimborso. Su tali assunzioni, insiste per il rigetto delle domande articolate nel ricorso.

DIRITTO

Il contratto è stato stipulato nell'anno 2020 e ciò rende astrattamente applicabile il criterio specificato nel D.L. 73/2021 che, all'articolo 11 *octies*, aveva modificato l'articolo 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso (25 luglio 2021), in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. La norma contenente tale disciplina è stata tuttavia sottoposta al sindacato di legittimità da parte della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in preliminarmente che: *“La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

Sulla base di tale articolata argomentazione, la Corte ha quindi affermato che:

“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alla proposizione «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce della decisione, i Collegi territoriali ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima della suddetta data del 25 luglio 2021, in cui è entrato in vigore il D.L. 73/21.

In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, il cui articolo 27 ha modificato l'articolo 11 octies del D.L. 73/21, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”*.

Per determinare l'ammontare del rimborso spettante al ricorrente occorre altresì identificare la natura della spesa richiesta a rimborso, che, a sua volta, conduce a individuare il corretto criterio di imputazione della singola spesa alle diverse rate. Sulla base della lettura della documentazione contrattuale in atti, si evidenzia che sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione hanno carattere *up front* e, nel caso di specie, devono essere ricondotte alle singole rate con il criterio della curva degli interessi. Per quanto sopra e tenuto altresì conto del numero di rate complessive, del numero di quelle residue, nonché della somma originariamente pagata per le singole voci di spesa, si determina un residuo credito del ricorrente per la somma di € 314,48, per la prima voce (spese di istruttoria) e di € 561,5 per la seconda (oneri di distribuzione). Il complessivo credito di parte ricorrente, conseguentemente, si determina di € 875,83.

Spettano, inoltre al ricorrente i richiesti interessi, nella misura del tasso legale, da calcolarsi a decorrere dalla data del reclamo e sino a quella dell'effettivo soddisfo.

Non accoglibile è, invece, la domanda del ricorrente per il riconoscimento delle spese per l'assistenza difensiva sostenuta per la presentazione del ricorso, atteso che tale richiesta non era stata avanzata nel preventivo reclamo, né la difesa tecnica è prevista come necessaria nei procedimenti davanti all'ABF.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,79%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	39,31%						
spese d'istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	314,48 €		314,48 €
Oneri di distribuzione				1.428,00 €	Up front	Curva degli interessi	561,35 €		561,35 €
Totale									875,83 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 875,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI